

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3010 del 13/06/2017
Oggetto	OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1597 DEL 06.05.2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 2861 DEL 17.08.2011, N. 616 DEL 07.02.2012, N. 1520 DEL 07.05.2013, N. 3704 DEL 17.12.2014 E N. 4722 del 25.07.2016 RELATIVI ALL'IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE UBICATO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE SNC - PRO. ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN VIA CANALA N. 10 FRAZIONE FORNACE ZARATTINI, 48123 RAVENNA - P.IVA/C.F. 02309450399
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3106 del 12/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici GIUGNO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 1597 DEL 06.05.2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 2861 DEL 17.08.2011, N. 616 DEL 07.02.2012, N. 1520 DEL 07.05.2013, N. 3704 DEL 17.12.2014 E N. 4722 del 25.07.2016 RELATIVI ALL'IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE (BIOGAS) DELLA POTENZA DI 999 KWE UBICATO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE SNC – PRO. ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN VIA CANALA N. 10 FRAZIONE FORNACE ZARATTINI, 48123 RAVENNA - P.IVA/C.F. 02309450399

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 03.03.2017 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del Sig. Passanti Massimo, in qualità di legale rappresentante di PRO.ENERGIA Società Cooperativa Agricola con sede legale in via Canala n. 10 Frazione Fornace Zarattini in Comune di Ravenna, (P. IVA/Codice Fiscale 02309450399), per il rilascio del Provvedimento di Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica n. 1597 del 06.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni n. 2861 del 17.08.2011, n. 616 del 07.02.2012, n. 1520 del 07.05.2013, n. 3704 del 17.12.2014 e n. 4722 del 25.07.2016 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per un impianto da fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe ubicato in Comune di Alfonsine, via Reale snc;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al D.M. 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il D.M. 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita: "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti con protocollo PGRA 2017/3766 del 17.03.2017;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 03.03.2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti*

elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Delibera di Giunta Provinciale n. 22 del 26.01.2011 “*Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 "*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*" ;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2017/5457 del 20.04.2017;
- ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2017/3896 del 20.03.2017 ha comunicato l'avvio al procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi Semplificata (in modalità asincrona);
- la documentazione progettuale è stata resa disponibile con accesso telematico al fine dell'eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti da inoltrarsi all'Autorità competente entro il termine perentorio di 15 gg dalla comunicazione di avvio del procedimento, e pertanto fissato al 04.04.2017;
- è stato individuato il termine perentorio non superiore a 90 gg dal ricevimento della comunicazione di avvio entro il quale le Amministrazioni dovevano rilasciare le proprie determinazioni, pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato e congruamente motivato;
- è stata stabilita inoltre la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi Simultanea (modalità sincrona) di cui all'art. 14 ter da svolgersi entro dieci giorni dal termine perentorio di conclusione della Conferenza dei Servizi Semplificata e fissata per il giorno 23.06.2017;

- nell'ambito del procedimento sono stati acquisiti da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni i pareri di competenza degli Enti chiamati ad esprimersi, come di seguito riportati e conservati agli atti della pratica ARPAE n. 2017/9340:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PGRA 2017/4814 del 06.04.2017	Relazione tecnica [omissis] L'impianto è stato autorizzato con provvedimento N° 1597 del 06/05/2011 dalla Provincia di Ravenna, modificato con provvedimenti successivi N° 1520 del 07/05/2013 (modifica sostanziale) e N° 3704 del 17/12/2014 (modifica non sostanziale). L'istanza presentata è relativa alla sola modifica della "ricetta di alimentazione" al biodigestore anaerobico modificando quantità e qualità delle biomasse introdotte. La ricetta attuale di alimentazione prevede un consumo totale previsto di ca. 17.700 ton/a di biomasse costituite da: • insilati di mais, sorgo, miglio perlato, frumento, tritcale, orzo, pastone di mais, barbabietola per un totale di 13700 ton/a, • granelle di mais frumento ed orzo per un totale di 1000 ton/a, • melasso 100 ton/a, • polpe barbabietole surpressate 400 ton/a, • liquame suino 100 ton/a, • pollina 1000 ton/a, • buccette di pomodoro 300 ton/a, • scarti di frutta e vegetali per un totale di 350 ton/a, • sottoprodotti lavorazione cereali e leguminose 240 ton/a, • frazione cernita e cereali e leguminose 450 ton/a, • scarti industria dolciaria e panificazione 50 ton/a, • pellet di erba medica, 50 ton/a. A seguito di mutate esigenze aziendali, nell'ottica di utilizzare un quantitativo maggiore di sottoprodotti, la Società richiede la modifica della ricetta di alimentazione. Questa modifica comporta un incremento della biomassa	ARPAE - ST Distretto di Ravenna

	complessiva alimentata all'impianto che risulterà essere pari a 24.470 ton/a. L'alimentazione proposta si può così riassumere: • insilati di mais, sorgo, miglio perlato, frumento, tritiale, orzo, pastone di mais, per un totale di 13680 ton/a • fieno di erba medica 30 ton/a • granelle di mais, frumento ed orzo per un totale di 380 ton/a • barbabietola 50 ton/a • melasso 30 ton/a • polpe barbabietole surpressate 30 ton/a • liquame suino 30 ton/a • pollina 4000 ton/a • buccette di pomodoro 500 ton/a • scarti di frutta 600 ton/a • scarti di vegetali (in prevalenza patate e cipolle) 4500 ton/a • scarti di leguminose 50 ton/a • frazione cernita di cereali 100 ton/a • scarti industria dolciaria e panificazione 10 ton/a • pellet erba medica 30 ton/a • sansa di oliva 250 ton/a • okara di soia da lavorazione latte di soia 250 ton/a • okara di riso da lavorazione latte di riso 50 ton/a. Per quanto attiene la gestione dei sottoprodotti si rimanda al recepimento integrale della tabella a pagina 6 di 12 della RT che si allega comunque a questa nota e su cui non si hanno rilievi in merito agli aspetti gestionali di movimentazione e caricamento delle biomasse nel digestore. Si fa rilevare inoltre che gli incrementi più significativi rispetto alla ricetta precedente sono relativi alla introduzione di ca. <u>3000 ton/a di pollina</u> e di <u>scarti vegetali</u> (in prevalenza patate e cipolle) per <u>4200 ton/a</u>; in particolare per quanto riguarda questi ultimi movimentati direttamente in tramoggia si precisa, dopo avere preso contatti con lo studio di consulenza del proponente, che si tratta di tuberi e cipolle non di calibro commerciabile o che presentano caratteristiche non adatte alla	
--	---	--

	commercializzazione e non di sottoprodotti della lavorazione della industria alimentare (pelatura e/o bucce) molto più critici nella gestione per la loro facile tendenza alla fermentazione e putrefazione. E' prevista una produzione di digestato pari a ca. 21.293 m³/a di cui 4.258 m³/a di separato solido e di 18.312 m³/a ca. di frazione liquida; per quanto attiene gli stoccaggi si ritengono congrue le considerazioni sviluppate nella relazione tecnica aziendale (pag. 7 di 12). La modifica della ricetta (quali-quantitativa) si riflette inoltre sul PUA e sul piano del traffico non oggetto di valutazioni da parte di questo Servizio.	
PGRA 2017/6124 del 04.05.2017	Con riferimento alla richiesta di modifica della autorizzazione unica di cui all'oggetto, presentata dalla ditta PRO ENERGIA, viste le modifiche che si intendono apportare alla ricetta di alimentazione dell'impianto di produzione bio-gas, non si rilevano elementi ostativi, per quanto di competenza, all'accoglimento della istanza.	AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica
PGRA 2017/6227 del 04.05.2017	Vista l'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla Società PRO ENERGIA società cooperativa a.r.l., per l'impianto di biodigestione anaerobica di Via Reale ad Alfonsine, per modifica della sola "ricetta di alimentazione", sia in termini qualitativi che quantitativi delle biomasse introdotte. Verificata la documentazione prodotta dalla società proponente, che ipotizza un incremento della biomassa complessiva da 17.700 t/a a 24.470 t/a, con significativi incrementi soprattutto nell'utilizzo di <u>pollina</u> e <u>scarti vegetali</u> (patate e cipolle), questi ultimi movimentati direttamente in tramoggia, rispetto alla precedente ricetta. Vista la nota di Arpae Sac - Ravenna di comunicazione di avvio del procedimento prot. Unione n. 16940/2017. Si esprime per quanto di competenza <i>PARERE FAVOREVOLE</i> alla condizione che venga prolungato per 2 anni il piano di monitoraggio degli odorigeni per due anni dall'avvenuto cambio di alimentazione in progetto.	Unione dei Comuni della Bassa Romagna
PGRA 2017/6878 del 11.05.2017	[omissis] limitatamente all'argomento di nostra competenza, non è possibile esprimere parere	Città Metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali

	positivo in quanto nei percorsi indicati nella documentazione è previsto un tratto lungo la SP 14 “Val Sillaro” da Imola fino al frantoio di destinazione che presenta uno smottamento con continui cedimenti del piano viabile in corrispondenza del km 0+500. Per tale ragione la strada è attualmente limitata a 30 km/h e divieto di transito per i mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 15 t (ordinanza PG 61924/2015) e, dato il peggioramento delle condizioni del piano viabile, è in corso di valutazione l’ulteriore limitazione ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Nulla osta invece per il transito nel tratto di SP 610 “Selice o Montanara imolese” compreso tra il confine con la provincia di Ravenna ed Imola. Tale parere è superabile qualora si preveda di transitare lungo un percorso alternativo a quello previsto lungo la SP14 “Val Sillaro”, facendo presente che la SP610 “Selice o Montanara imolese” nel tratto sud di Imola presenta anch’essa limitazioni alla transitabilità dovute alla presenza di numerosi centri abitati e all’elevato tasso di incidentalità. Si suggerisce come percorso alternativo, per il tratto compreso fra Imola ed il frantoio, via Ascari, via Ghiandolino, via Sabbioni, previo parere del Comune di Imola, ente competente.	Metropolitani – Servizio Progettazione Costruzioni Manutenzione Strade
PGRA 2017/8037 del 12.06.2017	[omissis] in allegato l’ordinanza di riferimento per la circolazione degli autocarri su. a 7,5 t in deroga al divieto su via Ghiandolino e Sabbioni. Per la via Ascari e Nuvolari il transito agli autocarri 20 t risulta libero. (in allegato l’Ordinanza n. 205 – Città di Imola Polizia Municipale di cui si riporta in stralcio il contenuto del dispositivo: <i>“L’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via Ghiandolino, Sabbioni e Cappelli. Da tale divieto sono esclusi i veicoli dei residenti, i veicoli di servizio quali raccolta rifiuti, svuotamento pozzi neri, etc. <u>i veicoli dei fornitori con ordini di lavoro e/o con documenti di trasporto merci</u>, i veicoli che accedono ai terreni di queste strade per lavori agricoli o per il conferimento di prodotti agricoli e i veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale”</i>	Comune di Imola – Ufficio Traffico e Trasporti – Polizia Municipale Imola

- la modifica proposta riguarda il cambiamento della ricetta di alimentazione delle biomasse in ingresso all'impianto di biogas con l'inserimento di un quantitativo superiore di sotto prodotti come indicato nella tabella seguente:

Biomassa	ton/anno
Insilato di mais	13.500
Insilato di sorgo	30
Insilato di miglio perlato	30
Insilato di frumento	30
Insilato di tritcale	30
Insilato di orzo	30
Pastone di mais insilato	30
Fieno di Erba medica	30
Mais in granella	200
Granella di frumento	50
Granella di orzo	30
Barbabietola	50
Melasso	30
Polpa di bietola surpressate	30
Liqume suino	30
Lettiera avicola	4000
Bucce di pomodoro	500
Scarti frutta	600
Scarti vegetali (prevalentemente patata e cipolla)	4500
Scarti leguminose	50
Frazione cernita cereali (semi di frumento, mais, sorgo, altri)	100
Scarti di lavorazione Industria dolciaria e pane	10
Pellet erba medica	30
Sansa di oliva	250
Okara di soia da lavorazione latte di soia	250
Okara di riso da lavorazione latte di riso	50
Coadiuvanti	0,3
Totale	24.470,03

Risultano di nuova introduzione le seguenti biomasse: Sansa di oliva, Okara di soia da lavorazione latte di soia, Okara di riso da lavorazione latte di riso e la rimodulazione dei quantitativi in ingresso delle biomasse autorizzate con Provvedimento n. 3704 del 17.12.2014. In dettaglio, per la lettiera avicola, è previsto un incremento pari a 4000 t/a e per gli scarti vegetali, rappresentati prevalentemente da tuberi di patata e cipolla fuori specifica da magazzinaggio, cernita e confezionamento, trattasi pertanto non di residui (bucce) della lavorazione agroalimentare, è previsto un incremento fino a 4500 t/a. Il quantitativo totale annuo di biomasse in ingresso risulta anch'esso in aumento passando da 17.743 t/anno a 24.470,03 t/anno.

Ne consegue che i quantitativi di produzione del digestato siano anch'essi previsti in incremento fino a 21.293,53 mc/anno di cui 4.258,71 mc di digestato separato solido e 18.312,43 mc di digestato chiarificato.

In merito all'applicazione del Regolamento regionale n. 1/2016, l'art. 33 prevede che gli impianti di digestione anaerobica debbano essere dotati di contenitori per lo stoccaggio aventi capacità pari al volume prodotto in centottanta giorni; in relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 33, la norma stabilisce che *“gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 2011”* che a sua volta prevede che, *“per gli impianti esistenti e le istanze autorizzative in corso alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, in sede di rinnovo della prima delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento alle suddette prescrizioni potrà essere oggetto di un programma che ne fissi i relativi termini di attuazione.”*

La relazione tecnica descrittiva di variante (Allegato 1 Elaborato 1 rev 00 del marzo 2017) dà atto che utilizzando l'80% del volume del post fermentatore e il volume complessivo della vasca di stoccaggio del digestato chiarificato consentono il rispetto del tempo minimo di stoccaggio pari a 180 gg, si ritiene pertanto che l'impianto, pur non vigendo l'obbligo di adeguamento, soddisfi le prescrizioni contenute nel Regolamento regionale n. 1/2016.

Alla documentazione progettuale sono allegati i contratti di cessione degli effluenti redatti ai sensi della L.R. 4/2007 e una relazione predisposta dal Dott. A. Baldini, al fine della valutazione della sostenibilità di utilizzo agronomico del nuovo carico azotato del digestato prodotto con la ricetta di alimentazione in modifica, sulla base del Piano Colturale 2016 (ultimo disponibile) dà atto, in conclusione, della sostenibilità del carico di azoto per le singole aziende agricole detentrici.

- ai fini del procedimento unico di modifica dell'autorizzazione unica è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, che è agli atti presso Arpa e Struttura Autorizzazione e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2017/9340) di cui si elencano i documenti:

RELAZIONI					
Cod. documento	Nome documento	Rev.	Data doc	Protocollo	Prodotto da
1	Istanza modifica non sostanziale			PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-

					Paglionario
	Distinta pagamento diritti di segreteria			PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario
	Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA			PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario
	C. Identità Passanti Massimo			PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario
Allegato 1 Elaborato 1	Relazione tecnica descrittiva di variante	00	Marzo 2017	PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Studio Associato Lombardi -Spazzoli-Paglionario
Allegato 1 Elaborato 2	Fascicolo contratti 2017	00	Marzo 2017	PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	
	Relazione detentori digestato		22 febbraio 2017	PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Dott. Alessandro Baldini
	Cessione effluenti contratti			PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	
	Piano culturale unico – Reg. DM 162 del 12/01AGREA		2016	PGRA 2017/3766 del 17.03.2017	Società a responsabilità limitata AGRI-CAR srl Società Agricola

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra specificati);
- il parere di dissenso espresso dalla Città Metropolitana di Bologna – Area Servizi Territoriali Metropolitani – Servizio Progettazione Costruzioni Manutenzione Strade (PGRA 2017/6878) contenente la proposta di modifica del percorso sviluppantesi nel territorio del comune di Imola è stato validato dal parere favorevole del Ufficio Traffico e Trasporti Polizia Municipale del Comune di Imola (PGRA 2017/8037);

- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile convenzionale dell'impianto, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 06/07/2012, a far data dal rilascio del provvedimento n. 561 del 04.09.2007;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata non vi sono atti autorizzativi che debbano essere sostituiti dal presente atto;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della D.G.P. n. 22 del 26.01.2011 il proponente ha già presentato in data 28.10.2013 una polizza fidejussoria n. 9923387 del 04.09.2013 e successiva Appendice n. 1, emessa da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., relativa alla dismissione e rimessa in ripristino dei luoghi pari a € 101.000,00. Sulla base di quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Ravenna sono transitate in ARPAE con decorrenza dal 01.01.2016. Essendo ARPAE subentrata per legge nella titolarità della funzione, la stessa deve intendersi succeduta anche alla Provincia di Ravenna nella qualità di Beneficiario della polizza fidejussoria n. 9923387 del 04.09.2013 emessa da Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., come comunicato con nota PGRA 2016/15562 del 15.12.2016 per l'impianto in oggetto. Dato atto che le modifiche richieste dalla Ditta non incidono sull'assetto strutturale dell'impianto, non si ritiene necessario l'adeguamento degli importi della polizza a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 28.06.2017, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	03.03.2017
--	------------

Sospensione termini procedimento	15.05.2017
Riapertura termini procedimento	12.06.2017
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	28.06.2017

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica n. 1597 del 06.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni n. 2861 del 17.08.2011, n. 616 del 07.02.2012, n. 1520 del 07.05.2013, n. 3704 del 17.12.2014 e n. 4722 del 25.07.2016 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per un impianto da fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe ubicato in Comune di Alfonsine, via Reale snc di proprietà e gestione della PRO.ENERGIA Società Cooperativa Agricola con sede legale in via Canala n. 10 Frazione Fornace Zarattini in Comune di Ravenna, (P. IVA/Codice Fiscale 02309450399), in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi in modalità asincrona e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica SINADOC 2017/9340) limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione all'impianto come indicato nella tabella seguente:

Biomassa	ton/anno
Insilato di mais	13.500
Insilato di sorgo	30
Insilato di miglio perlato	30
Insilato di frumento	30
Insilato di triticale	30
Insilato di orzo	30
Pastone di mais insilato	30
Fieno di Erba medica	30
Mais in granella	200
Granella di frumento	50
Granella di orzo	30
Barbabietola	50

Melasso	30
Polpa di bietola surpressate	30
Liqume suino	30
Lettiera avicola	4000
Bucce di pomodoro	500
Scarti frutta	600
Scarti vegetali (prevalentemente patata e cipolla)	4500
Scarti leguminose	50
Frazione cernita cereali (semi di frumento, mais, sorgo, altri)	100
Scarti di lavorazione Industria dolciaria e pane	10
Pellet erba medica	30
Sansa di oliva	250
Okara di soia da lavorazione latte di soia	250
Okara di riso da lavorazione latte di riso	50
Coadiuvanti	0,3
Totale	24.470,03

2. DI STABILIRE l'obbligo del caricamento direttamente in tramoggia per le seguenti biomasse previste in alimentazione all'impianto di biogas: lettiera avicola, scarti vegetali (patate e cipolle), sansa di oliva, okara di soia da lavorazione di latte di soia, okara di riso da lavorazione latte di riso;

3. DI STABILIRE il prolungamento del piano di monitoraggio degli odorigeni per ulteriori 2 anni dal cambio della ricetta di alimentazione da comunicarsi preventivamente alla scrivente ARPAE SAC e all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna c.a Comune di Alfonsine;

4. DI STABILIRE che per l'approvvigionamento della sansa di oliva presso il frantoio ubicato in Comune di Imola il transito avvenga, per il tratto compreso tra Imola e il frantoio, percorrendo via Sabbioni e via Ghiandolino, in deroga al divieto di circolazione previsto con Ordinanza n. 205 per la circolazione degli autocarri sup. a 7,5 t. e su via Nuvolari e via Ascari a transito libero agli autocarri con portata 20 t.;

5. DI STABILIRE che tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati (Provvedimento n. 1597 del 06.05.2011 e successive modifiche ed integrazioni), per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

6. DI DARE ATTO che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2017/9340).

7. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

8. DI STABILIRE CHE il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;

9. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

10. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla conferenza dei servizi nell'ambito di quanto già approvato e non modificato dal presente provvedimento;

11. DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

12. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;

13. DI TRASMETTERE con successiva comunicazione l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;

14. DI TRASMETTERE copia del presente Atto ai componenti della Conferenza dei Servizi;

15. DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.